



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere, relatore
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 20/2020

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto *"Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Calabria;

VISTA la nota n. 659/2020 del 5 febbraio 2020 (Prot. ingresso 1003/2020 della Corte dei conti), con cui la **Commissione Straordinaria del Comune di Briatico** (VV) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;

VISTA l'ordinanza n. 02/2020 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO, nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2020 la Dr.ssa Ida CONTINO Consigliere, relatore.

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, la Commissione Straordinaria del **Comune di Briatico** ha inoltrato alla Sezione, richiesta di parere circa la corretta interpretazione dell'art 5 comma 2, del D.L. n. 80 del 29 marzo 2004.

Tale norma" ha precisato che ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.

La Commissione straordinaria del comune di Briatico, sciolto per infiltrazioni mafiose ed in dissesto finanziario deliberato con atto n. 12 del 30 agosto 2019,) chiede a tal proposito di conoscere "se l'applicazione dell'art. 5 comma 2, sopra citato, sia da estendere anche alle ipotesi di contenziosi che abbiano avuto origine da atti e fatti verificatisi nel periodo di competenza della gestione di liquidazione, definiti con provvedimenti giurisdizionali emessi successivamente alla richiamata data . del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, che abbiano disposto obbligazioni di "facere» e condanna alle spese di giudizio".

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che " ...Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. **Analoghe**

richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane...".

Ciò premesso, preliminarmente, occorre verificare se, tenuto conto delle disposizioni contenute nel citato art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 e degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia, la suddetta richiesta di parere sia giuridicamente ammissibile sotto i profili "soggettivo" ed "oggettivo".

In merito all'ammissibilità soggettiva, ovvero alla legittimazione del soggetto istante, si osserva che:

- l'art. 7, c. 8, L. 131/2003, attribuisce agli enti territoriali diversi dalla Regione (Comuni, Province e Città metropolitane) la facoltà di richiedere pareri alla Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali "se istituito";
- nella Regione Calabria, poiché il Consiglio delle Autonomie locali (istituito con L.R. 1/2007, costituito con D.P.G.R. n. 21 del 28 settembre 2012 e insediato in data 1° ottobre 2012) risultava in attesa di ricostituzione per l'intervenuta modifica della normativa originaria (L.R. 24/2015), questa Sezione ha ritenuto, in passato, sulla scorta delle indicazioni tracciate dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte, di poter accedere a richieste di pareri direttamente avanzate da Sindaci e Presidenti di Provincia, titolari, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., della rappresentanza di Comuni e Province;
- tuttavia, il Consiglio delle Autonomie Locali è stato, di recente, ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio della Regione Calabria n. 15 del 10 ottobre 2016, e si è insediato il 24 ottobre 2016.
- il parere in esame è stato richiesto in data successiva al 24 ottobre 2016 e, pertanto, deve ritenersi soggettivamente inammissibile poiché non inoltrato a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Resta assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria:

DICHIARA

inammissibile la richiesta di parere indicata in epigrafe.

ORDINA

che la presente pronuncia sia tramessa al **Comune di Briatico** e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deliberato, in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2020.

Il Magistrato relatore
f.to Ida CONTINO

Il Presidente
f.to Vincenzo LO PRESTI

Depositata in Segreteria il 12 febbraio 2020
Il Direttore della Segreteria
f.to Elena Russo